


LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

A cura di
GIOVANNI VALCARENGHI

PENSIAMO UN ATTIMO A NOI

2



- codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente
- codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all’incaricato

Codice fiscale dell’incaricato		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche
Data dell’impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL’INCARICATO

PENSIAMO UN ATTIMO A NOI

CASSAZIONE 13-02-2026 N. 3215

... il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi...

- è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi
- è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati
- non può essere tenuto a vigilare la tenuta regolare della contabilità se a ciò non preposto (... Cass. n. 12463/16 ha ad oggetto l'ipotesi in cui il cliente non abbia rappresentato con correttezza e completezza le operazioni contabili che il commercialista doveva annotare o in base alle quali doveva redigere il bilancio)
- se incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede esplicitamente di dedurre determinate spese in base ad una specifica normativa ... non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni siano stati posti in essere

...


PENSIAMO UN ATTIMO A NOI

UN CONTO ECONOMICO DA CUI EMERGONO LE SEGUENTI VOCI:

- Trattamento di fine mandato claudicante
- Costi auto
- Spese non di competenza
- Ammortamenti oltre misure del DM 31-12-1988

- Perdite su crediti
- Spese varie e documentate
- Spese per vitto, alloggio, taxi, NCC

- Compensi amministratori esorbitanti
- Spese non inerenti
- Sanzioni e multe



TERMINI DI PRESENTAZIONE

SOGGETTI IRPEF



TERMINE FISSO

SOGGETTI IRES



TERMINE MOBILE
REGOLA «10»

STRAORDINARIE



TERMINE MOBILE
REGOLA «9»

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato	Natura giudica	Situazione			
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno			
						dal			al					

TERMINI DI VERSAMENTO

SOGGETTI IRPEF



TERMINE FISSO

SOGGETTI IRES



TERMINE MOBILE RISPETTO APPROVAZIONE BILANCIO

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta									
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno				
						dal						al			

Il presente campo va utilizzato per indicare la data:

- di approvazione del bilancio o del rendiconto;
- di efficacia giuridica della fusione o della scissione.

ACCONTI E RICALCOLO – METODO STORICO

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata **senza tenere conto**, tra le altre, delle seguenti disposizioni:

- *Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti* (art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183);
- *Assoggettamento dei proventi da noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto all'imposta sostitutiva IRPEF del 20%* (art. 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171);
- *Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni* (art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023);
- *Ires premiale* (art. 1, commi da 436 a 444, della legge n. 207 del 2024).

RICALCOLO – METODO STORICO

Viene prevista la **rideterminazione degli acconti** relativi ai **periodi d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi** (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti "solari") al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione:

- *delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni (art. 16, commi 4 e 9, del decreto-legge n. 83 del 2015);*
- *delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA - art. 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018);*
- *dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall'IFRS 9 (§ 5.5 - art. 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018);*
- *delle perdite d'impresa e delle eccedenze ACE (commi da 14 a 17 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024).*

RICALCOLO – METODO PREVISIONALE

Non si tiene conto, inoltre, delle disposizioni di cui:

- *Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione* (comma 1 dell'art. 42 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e art. 16, commi 4 e 9, del decreto-legge n. 83 del 2015);
- ***Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni*** (comma 399 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024);
- ***Iperammortamento 2026*** (art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 2025).

NOVITÀ LEGGE BILANCIO 2026

RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha modificato l'art. 86 Tuir eliminando la possibilità di rateizzare in **5 esercizi** per i beni posseduti da almeno **3 anni** le plusvalenze realizzate dalla cessione di

- Beni relativi all'impresa
- Partecipazioni no pex

con riferimento alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

NOVITÀ LEGGE BILANCIO 2026

RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI

E' previsto che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Quindi, in caso di una cessione plusvalente di un macchinario nel 2025:

- **Ai fini della determinazione delle imposte del 2025:** se scelgo il frazionamento, tasso solo un quinto della plusvalenza realizzata
- **Ai fini della determinazione dell'acconto per il 2026:** deve rideterminare l'imposta teorica del 2025 con tutta la plusvalenza, utilizzando il dato per il calcolo dell'acconto.

CASO PRATICO

- Acquisto bene nel 2020;
- Cessione bene nel 2025
- Plusvalenza 10.000, con opzione tassazione in 5 quote
- Variazione in diminuzione di 10.000
- Variazione in aumento di 2.000
- IRES corrente: 480
- IRES per calcolo acconto: 2.400

Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	2	,00	e 88, comma 2	3	,00
	RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00	2	,00		3	,00

ACCONTI E OPZIONE PER CPB (biennio 26-27)

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO FISCALE – CM 18/E/2024

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 13 del 2024, l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del **concordato** è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Per il primo periodo d'imposta di **adesione al concordato**:

- a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
- b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

CERCHIAMO LE NOVITÀ

TIPO DI DICHIARAZIONE														
	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Comuniaz. CPB	IRES premiale	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RN8A	IRES premiale	Imponibile soggetto all'aliquota 20%	Imponibile soggetto all'aliquota di col. 3	Aliquota	Agevolazione non spettante	Imposta
		1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/> %	4 <input type="text" value=""/>	5 <input type="text" value=""/>

Nel rigo RN8A, va indicato, in

- **colonna 1**, il reddito soggetto ad IRES premiale con aliquota agevolata del 20 per cento,
- **colonna 2**, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all'IRES premiale usufruiscono dell'agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973),
- **colonna 4**, l'agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025, e in colonna 5, l'imposta relativa all'imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell'importo di colonna 4.

DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

- periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024
- riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES (c.d. "premiale")
- Richieste 2 condizioni
 - ✓ una quota non inferiore all'80 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
 - ✓ un ammontare non inferiore al 30% di detto utile e, comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti di cui all'art. 5 del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 agosto 2025.
- si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'Utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio;
- si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all'art. 2433 bis del Codice civile relativi al medesimo esercizio.

Non ci occupiamo dei requisiti di incremento occupazionale e CIG

ESEMPIO:

Si consideri una SRL, con esercizio coincidente con l'anno civile, che:

- nel 2024 ha conseguito un utile di 100.000,00 euro, distribuito ai soci per 20.000,00;
- nel 2023 ha conseguito un utile di 150.000,00 euro, assorbito in parte dalla perdita dell'esercizio 2022 di 60.000,00.

Al fine di determinare l'investimento minimo per fruire della riduzione dell'aliquota, occorre quindi effettuare i seguenti calcoli:

- 2024: $80.000,00 \times 30\% = 24.000,00$;
- 2023: $150.000,00 \times 24\% = 36.000,00$.

In tal caso l'investimento minimo da effettuare è pari al maggiore tra i due importi rilevati, vale a dire 36.000,00.

Parametro	Importo
30% dell'utile 2024 accantonato	30% di 80.000 = 24.000
24% dell'utile 2023	24% di 150.000 = 36.000
Investimento minimo	36.000

ESEMPIO:

Si consideri una spa, con esercizio coincidente con l'anno civile, che:

- nel 2024 ha conseguito un utile di 100.000,00 euro, non distribuito per l'80% (80.000,00 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000,00 euro.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

- 2024: 30% di 80.000,00 euro = 24.000,00 euro;
- 2023: 24% di 90.000,00 euro = 21.600,00 euro;

L'importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell'aliquota è quindi di 24.000,00 euro.

Si consideri una spa, con esercizio coincidente con l'anno civile, che:

- nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000,00 euro, non distribuito per l'80% (64.000,00 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000,00 euro.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

- 2024: 30% di 64.000,00 euro = 19.200,00 euro;
- 2023: 24% di 90.000,00 euro = 21.600,00 euro;

L'importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell'aliquota è quindi di 21.600,00 euro.

ESEMPIO :

Si consideri una spa, con esercizio coincidente con l'anno civile, che:

- nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000,00 euro, non distribuito per l'80% (64.000,00 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 70.000,00 euro.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

- 2024: 30% di 64.000,00 euro = 19.200,00 euro;
- 2023: 24% di 70.000,00 euro = 16.800,00 euro;
- 20.000,00 euro.

L'importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell'aliquota è quindi di 20.000,00 euro, pari alla soglia minima degli investimenti.

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

I soggetti beneficiari decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa, qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

A tal fine, l'ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con l'utile accantonato, l'utile utilizzato a copertura perdite e le eventuali variazioni sono indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, vanno compilati i seguenti righe facendo riferimento alla situazione del patrimonio netto che risulta alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.



VINCOLO DELLE RISERVE

Riserve vincolate per IRES premiale		Importo			
	RS524 Copertura perdite	2			
			,00		
Decadenza	Denominazione delle riserve	Importo	Utilizzato	Distribuito	
<input type="checkbox"/>	RS525	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00
	RS526	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00
	RS527	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00

- RS524, colonna 2: l'importo dell'Utile destinato a copertura delle perdite di esercizio.
- Nei righe da RS525 a RS527 va indicato:
- in colonna 1, la denominazione delle riserve costituite e/o incrementate mediante destinazione dell'Utile; si precisa che e possibile sottoporre al vincolo fiscale anche l'Utile destinato ad aumento di capitale nonché quello portato a nuovo;
 - in colonna 2, l'importo dell'Utile accantonato (anche se superiore alla soglia minima dell'80 per cento);
 - in colonna 3, l'importo dell'Utile indicato in colonna 2 utilizzato entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 a copertura perdite; nella presente colonna vanno indicati gli altri eventuali utilizzi che non comportano decadenza dall'agevolazione;
 - in colonna 4, l'importo dell'Utile indicato in colonna 2 distribuito entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

VINCOLO DELLE RISERVE

Riserve vincolate
per IRES premiale

		Importo			
		2			
RS524	Copertura perdite		,00		
		Importo			
		2	3	4	
1	Denominazione delle riserve	Importo	Utilizzato	Distribuito	
RS525		,00	,00		,00
RS526		,00	,00		,00
RS527		,00	,00		,00

Decadenza

- Qualora tale distribuzione comporti la riduzione della quota di utile accantonato ai fini agevolativi al di sotto della soglia minima dell'80 per cento si verifica la decadenza dall'agevolazione. In tal caso, va barrata la casella «Decadenza»..
- Qualora la decadenza si verifichi nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il presente prospetto non va compilato in quanto il contribuente non può beneficiare dell'agevolazione.
- Per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato italiano, la riduzione del fondo di dotazione, determinato ai sensi dell'art. 152, comma 2, del TUIR, è considerata distribuzione di utili se dovuta all'attribuzione di somme alla casa madre o se derivante dalla rideterminazione del fondo di dotazione.

SUPER DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO

INCREMENTO NUMERICO	INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo X	Nessun costo è rilevante nel caso in cui, alla fine del periodo X: <ul style="list-style-type: none">• il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato
è superiore	risulti inferiore o pari
al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo precedente (X – 1)	al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso alla fine dell'esercizio X – 1
L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.	

NOTE SPECIFICHE DM 25 GIUGNO 2024

1. Rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
2. i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
3. rilevano per l'impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
4. i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
5. non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente;
6. in relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.

SUPER DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO

REGOLA GENERALE	REGOLA SPECIFICA
<p>Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra:</p> <ul style="list-style-type: none">• il <u>costo effettivo</u> relativo ai nuovi assunti• e l'incremento complessivo del <u>costo</u> del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio precedente	<p>Soggetti diversi da società di capitali:</p> <ol style="list-style-type: none">1) si assumono le corrispondenti voci di costo del personale2) i costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

SUPER DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO

ORDINARIO	AMPLIFICATO
<p>Costo riferibile all'incremento occupazionale x 20%</p>	<p>Costo riferibile all'incremento occupazionale di persone svantaggiate maggiorato di ulteriore 10% (agevolazione complessiva 30%)</p>

SUPER DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO



Codice 66: l'ammontare della maggiorazione del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);

Codice 67, l'ammontare della maggiorazione del 30 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);

AFFRANCAMENTO RISERVE E PROSPETTO CAPITALE E RISERVE

VISIONE SU DUE ANNI

NEL 2025

RISERVE ESISTENTI NEL:

- Bilancio 31/12/2023
- Bilancio 31/12/2024

- Affrancate in modello redditi 2024
- Libere dal 01/01/2025
- In prospetto capitale del 2025

NEL 2026

RISERVE ESISTENTI NEL:

- Bilancio 31/12/2024
- Bilancio 31/12/2025

- Affrancate in modello redditi 2025
- Libere dal 01/01/2026
- In prospetto capitale del 2026

DIAMO UNA OCCHIATA AL P.N.

Da 20 anni a questa parte ci hanno detto che si affranca al 1/1 dell'anno, quindi:

Prospetto del capitale
e delle riserve

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130 Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131 Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133 Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134 Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1 Al 31-12-24 ,00	2 ,00	3 affrancate 2025 ,00	4 ,00
	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Vedi quadro
RQ anno
scorso

Attenzione però al colpo di scena

MA ABBIAMO UNA SORPRESA ...



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 27/2026

CHIEDE

*i) sulla decorrenza dell'efficacia dell'affrancamento introdotto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (di seguito, "Affrancamento") e sulla **conferma che gli effetti decorrano dal 1° gennaio 2025,***

RISPONDE

si ritiene che, perfezionato l'esercizio dell'opzione con le modalità e nei termini sopra indicati, l'Affrancamento produca i suoi effetti (ossia, la rimozione nel caso in esame del vincolo di sospensione fiscale su parte del saldo attivo risultante dalla Rivalutazione) in relazione al periodo d'imposta per il quale detta opzione viene esercitata, ossia per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Di conseguenza, il corretto esercizio da parte dell'Istante dell'opzione per l'Affrancamento nel Modello Redditi SC 2025 comporterà, con effetti dal 31 dicembre 2024 (ovvero, dal termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024):

QUINDI: cosa fare per chi ha affrancato anno scorso e come compilare prospetto per chi affranca nel 2026

IL PROSPETTO È FACILE ...

In tutto o in parte

SEZIONE VII-B

Affrancamento
straordinario
delle riserve

RQ29


Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta

1	Imponibile	10%	2	Imposta	3	Prima rata
	,00			,00		,00

- colonna 1, l'ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e,
- in colonna 2, l'importo corrispondente all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, 10 per cento, all'importo di colonna 1;
- tale imposta è versata utilizzando il codice tributo "1867", **obbligatoriamente in quattro rate di pari importo**, di cui la prima, da indicare in colonna 3, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

RICORDIAMO CHE...

- Affrancamento si ottiene con la sola compilazione del quadro, a prescindere dal versamento delle rate dell'imposta;
- Eventuali patologie sui versamenti possono essere sanati con ravvedimento operoso;
- L'affrancamento non cambia la fiscalità dei soci, in quanto la riserva affrancata rimane sempre riserva di utili



LE ISTRUZIONI DELLO SCORSO ANNO

Le società a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni:

- il cui periodo d'imposta chiude nel 2025, che nel corso del 2025 ed entro la data di chiusura del periodo d'imposta ovvero entro il 30 settembre 2025 (prima del 31 dicembre), se precedente tale data assegnano o cedono ai soci beni immobili, ... , oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici,
- ... con periodo d'imposta iniziato prima del 1° dicembre 2023 e in corso al 31 dicembre 2024, che nel predetto periodo ed entro il 30 novembre 2023, hanno assegnato o ceduto ai soci i beni sopra indicati oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si sono trasformate in società semplici (art. 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

DERIVAZIONE RAFFORZATA, DOPPIO BINARIO E CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

ARTICOLO 83 DEL TUIR

Per i soggetti:

- che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (OIC),
- diversi dalle micro-imprese ... che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata,

valgono,

anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di

- 1) qualificazione,
 - 2) imputazione temporale,
 - 3) e classificazione in bilancio
- previsti dai principi contabili.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 83 DEL TUIR

Può ADE
sindacare la
classificazione?

Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, **diversi da quelli** iscritti in bilancio come **rilevanti**, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata:

- entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
- e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.

La disposizione si applica alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

QUALI ERRORI?

le correzioni i cui effetti sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ... possono riguardare la rappresentazione delle operazioni aziendali, intendendosi come tale la nozione di

- qualificazione,
- imputazione temporale
- e classificazione delle stesse,
- nonché la quantificazione dei relativi elementi patrimoniali e reddituali.

Va da sé che rientrano tra gli errori anche le fattispecie in cui gli stessi consistono nella mancata rilevazione di alcuni dei predetti elementi.

QUALI ERRORI?

La **Relazione illustrativa** riporta, a titolo esemplificativo delle fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina:

- l'ipotesi di un costo rilevato per un ammontare superiore alla sua corretta quantificazione, che viene corretta con imputazione di un componente positivo a Conto economico;
- l'ipotesi di un credito/debito la cui rilevazione con il criterio del costo ammortizzato sia avvenuta utilizzando un tasso di interesse riconosciuto come errato;
- l'ipotesi in cui sia rilevato un costo in luogo di un accantonamento per oneri oppure un accantonamento in luogo di un onere di natura certa;
- l'ipotesi di un bene materiale ammortizzabile erroneamente classificato nell'attivo circolante, anziché tra le immobilizzazioni materiali.

QUALI ERRORI?

ESPLICITAMENTE PRECISATO CHE:

"non rientrano per ovvi motivi nella disciplina fiscale della correzione degli errori contabili quelle rappresentazioni contabili che costituiscono oggettivamente il tassello di operazioni più complesse di natura simulatoria o fraudolenta".

CASI PRATICI / 1

1. Ritardata rilevazione di un componente negativo di reddito (IRES/IRAP)

- Nell'anno N Alfa individua un errore contabile **NON rilevante** riferito al precedente esercizio: si tratta della mancata iscrizione di una fattura da ricevere di 100 riferita ad un acquisto effettuato nell'anno N-1
- Principi contabili: viene contabilizzata una «sopravvenienza passiva» nei costi in dare di conto economico in contropartita del «debito vs.fornitori» in avere dello stato patrimoniale
- Il costo è deducibile fiscalmente nell'anno di rilevazione (N)
- Nessuna informazione specifica in nota integrativa
- Nessuna rettifica nella dichiarazione dei redditi IRES dell'anno N, nessuna dichiarazione integrativa dei redditi IRES dell'anno N-1; rilevanza IRAP in funzione della condizione di VP positiva negli anni N e N-1

CASI PRATICI / 2

1. Ritardata rilevazione di un componente negativo di reddito (IRES/IRAP)

- Nell'anno N Alfa individua un errore contabile **rilevante** riferito al precedente esercizio: si tratta della mancata iscrizione di una fattura da ricevere di 10.000 riferita ad un acquisto effettuato nell'anno N-1
- Rilevazione secondo principi contabili (rinvio) mediante rettifica di PN con contropartita il conto fornitore in avere
- Nessuna rilevanza fiscale nella dichiarazione dei redditi dell'anno N (Ires e Irap)
- Rettifica della dichiarazione dei redditi IRES E IRAP dell'anno N-1 mediante dichiarazione integrativa con generazione di un credito di imposta (o minor debito) utilizzabile nell'anno N+1
- Regolarizzazione delle sanzioni con ravvedimento operoso

CASI PRATICI / 3

2. Anticipata rilevazione di un componente positivo di reddito (IRES/IRAP)

- Nell'anno n Alfa individua un errore contabile **NON rilevante** riferito al precedente esercizio: si tratta dell'iscrizione di un ricavo di 100 avvenuta nell'anno N-1, sbagliando di fatto la competenza; la competenza del ricavo è pertanto dell'anno N
- Principi contabili: viene registrata la fattura nell'anno N con contropartita il c/fatture da emettere in avere
- Il ricavo sarebbe imponibile fiscalmente nell'anno N ma ha già partecipato alla determinazione dell'imponibile dell'anno N-1
- Nessuna informazione specifica in nota integrativa
- Nessuna rettifica nella dichiarazione dei redditi IRES dell'anno N, nessuna dichiarazione integrativa dei redditi IRES dell'anno N-1; rilevanza IRAP in funzione della condizione di VP positiva negli anni N e N-1

CASI PRATICI / 4

2. Anticipata rilevazione di un componente positivo di reddito (IRES/IRAP)

- Nell'anno N Alfa individua un errore contabile **rilevante** riferito al precedente esercizio: si tratta dell'iscrizione di un ricavo di 10.000 avvenuta nell'anno N-1; la competenza del ricavo è pertanto dell'anno N
- Rilevazione secondo principi contabili (rinvio) mediante rettifica di PN
- Il ricavo concorre all'imponibile della dichiarazione dei redditi dell'anno N (Ires e Irap)
- Rettifica della dichiarazione dei redditi IRES e IRAP dell'anno N-1 mediante dichiarazione integrativa con generazione di un credito di imposta (o minor debito) per esclusione del ricavo non di competenza
- Regolarizzazione dei debiti e delle sanzioni con ravvedimento operoso

REGOLE SUL CREDITO DA INTEGRATIVA

Art. 2, comma 8-bis del DPR 322/98 - 3 modalità di recupero:

- 1) presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (c.d. integrativa "annuale"): utilizzo libero da subito;
- 2) presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (c.d. integrativa "ultrannuale"): utilizzo in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
- 3) presentata per la correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale (indipendentemente dal momento di presentazione): utilizzo in compensazione libero da subito.

DICHIARATIVE E QUADRO DI

Errore del
2023
corretto nel
2026

Emersione
di un credito

Integrativa
2023
presentata nel
2026

Variazione in aumento in RF dell'anno 2026



	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
D11	1	2	3	4	5
D11				,00	,00
D12				,00	,00
D13				,00	,00
D14				,00	,00
D15				,00	,00
D16				,00	,00
D17				,00	,00
D18				,00	,00

DOPPIO BINARIO E INFORMATIVA

SEZIONE I

Riconciliazione
dati di bilancio
e fiscali

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	D.lgs. 192/2024	Valore precedente
		1	2	3	4		
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	,00
	Valore fiscale	10	11	12	13		,00

- ✓ il codice 1, dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- ✓ il codice 2, dalle variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
- ✓ il codice 3, dal passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
- ✓ il codice 4, dalla variazione dei principi contabili nazionali;
- ✓ il codice 5, dal cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
- ✓ il codice 6, dalla applicazione per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR;
- ✓ il codice 7, dalle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, nonché tra i soggetti che adottano i medesimi principi contabili;
- ✓ il codice 8, da più di una delle suddette fattispecie.

ART. 88, 3 C. TUIR

Contributi in conto capitale

- Categoria residuale
- Generico incremento mezzi patrimoniali
- Art. 88 co. 3 lett. b TUIR
- Principio di cassa

Sono iscritti in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano state soddisfatte (delibera da parte dell'ente erogante). Il contributo è imputato interamente a conto economico.

L'art. 88, 3 c stabilisce che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo un principio di cassa **senza però più prevedere la facoltà di tassare questi componenti di reddito in un numero massimo di cinque quote di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta del relativo incasso.**

ART. 92, 6 C. TUIR

Prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio:

- Commesse infrannuali
- Art. 92 co. 6 TUIR
- Ante modifica: criterio del costo

Se contabilizzate in base alla percentuale di completamento si doveva operare una variazione in diminuzione per la parte di margine contabilizzato nella valorizzazione delle rimanenze e nell'anno successivo una variazione in aumento per tassare il margine dell'operazione

Le nuova norma consente alle imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, di applicare il suddetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.

ART. 93 TUIR: NORMA ATTUALE

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

L'articolo 93 del TUIR prevede il riconoscimento ai fini della determinazione del reddito d'impresa del solo criterio di valutazione delle rimanenze in base ai corrispettivi pattuiti (percentuale di completamento), escludendo la rilevanza fiscale della valutazione con il metodo della commessa completata.

Il principio contabile OIC 23 stabilisce che i lavori in corso di durata ultrannuale devono essere valutati con il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte alcune condizioni, in assenza delle quali la valutazione deve essere effettuata secondo il criterio della commessa completata (vale a dire secondo i costi sostenuti).

ART. 93, 6 C. TUIR

OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE

- Commesse ultrannuali
- Art. 93 co. 6 TUIR
- Ante modifica: criterio della percentuale di completamento

L'articolo 93 del TUIR prevede il riconoscimento ai fini della determinazione del reddito d'impresa del solo criterio di valutazione delle rimanenze in base ai corrispettivi pattuiti (percentuale di completamento), escludendo la rilevanza fiscale della valutazione con il metodo della commessa completata.

Le nuova norma consente a chi valuta le rimanenze al costo, in conformità ai corretti principi contabili, di applicare tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito.

ART. 110, C. 3

È abrogata la disposizione che prevedeva l'irrelevanza fiscale dei maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione al cambio di chiusura di crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni o titoli simili.

Gli utili o le perdite su cambi concorrevano, in altre parole, alla determinazione del reddito d'impresa esclusivamente all'atto del loro realizzo, mentre nessun rilievo fiscale assumono gli utili o le perdite "da valutazione".

CREDITI DI IMPOSTA QUADRO RU E AIUTI DI STATO

STRUTTURA DEL QUADRO RU

Il quadro è composto da tre sezioni:

- **la sezione I** è riservata all'indicazione di tutti i crediti d'imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi.
- **la sezione II** è riservata all'indicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, nonché per il bonus bonifica ambientale;
- **la sezione III** è suddivisa in tre sottosezioni riguardanti i crediti d'imposta ricevuti (III-A), i crediti trasferiti (III-B) e i crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (III-C).

STRUTTURA DEL QUADRO RU

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Caro petrolio/Sisma Abruzzo				
	<input type="text"/>		1	2				
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00		
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)					,00		
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo							
	(di cui)	1	2	E2	C2	D2	E2	F2
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Compilazione particolare								
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24					,00		
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodica e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
	1	2	3	4	5	6	7	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU8	Credito d'imposta riversato					,00		
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)		Art. 1260 c.c.	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	Operazioni straordinarie			
			1	2	3			
			,00	,00	,00			

“01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica,

“80” Imposte anticipate (DTA),

“C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015,

“E5” Investimenti beni strumentali/ZES,

“H5” Investimenti beni strumentali/ZLS

“2L” Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato (Credito Imposta)

STRUTTURA DEL QUADRO RU

Credito d'imposta spettante nel periodo																
RUS	(di cui	1	,00	2	,00	E2	,00	C2	,00	D2	,00	E2	,00	F2	,00)
														3	,00	

- 1) credito maturato per investimenti realizzati entro il 2025, con acconto del 20% entro il 31-12-2024;
- 2) credito maturato per investimenti effettuati nel periodo 01/01/2026 – 30/06/2026 per i quali entro il 31 dicembre 2025 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto;
- 3) Credito da colonna 1) + credito da colonna 2) + credito per investimenti realizzati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (senza prenotazione).

Vanno nella sezione I tutti i crediti della Tabella, tranne quelli «esclusi»

CREDITO	CODICE	SEZIONE
BENI CAPITALI AUTOTRASPORTATORI	B 2	III

TABELLA CREDITI ESCLUSI SEZIONE I

CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO
86	Credito d'imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato	art. 24 D.L. 83/2012	6847

Si devono però indicare anche i residui dei «vecchi» non presenti in Tabella

TABELLA CREDITI RESIDUI

CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHI COMPILABILI
02	Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	art. 20, D.Lgs. 60/99	6604	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 2 e 3, RU8, RU9, colonna 3, RU10, RU12

AIUTI DI STATO

Aiuti di Stato

		BASE GIURIDICA														
		Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma							
		1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera					
		9	10	11												
RS401	Codice CAR	11-A	Forma Giuridica	12	Dimensione impresa	13	Codice attività ATECO	14	Settore	15	Tipo SIEG	16	Importo totale aiuto spettante	17	,00	
	DATI DEL PROGETTO															
Data inizio			Data fine			Codice Regione			Codice Comune							
18	giorno	19	giorno	20	giorno	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		Obiettivo	Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante							
		25	26		27		28		29							
															,00	,00
IMPRESA UNICA																
RS402	Codice fiscale	1					Codice fiscale					2				
	Codice fiscale	3					Codice fiscale					4				
	Codice fiscale	5					Codice fiscale					6				

Assenza
Impresa Unica

CHI ESAGERA SI BECCA IL BONARIO

TABELLA CODICI AIUTI DI STATO

CODICE AIUTO	DESCRIZIONE	NORMA	OBIETTIVO
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali	Artt. da 155 a 161, TUIR	
3	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in <i>Start-Up</i> innovative	Art. 29, D.L. n. 179/2012	
4	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative	Art. 4, D.L. n. 3/2015	
84	Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà	Art. 1-ter, comma 2-bis, D.L. n. 73/2021	
86	Credito d'imposta ZES unica	Art. 16, D.L. n. 124/2023	
87	Tassazione sostitutiva per le imprese giovanili che intraprendono un'attività agricola d'impresa	Art. 4, L. 36/2024	
88	Credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno effettuati nel 2023 dalle imprese agricole	Art. 1, comma 8, D.L. n. 63/2024	
89	Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica effettuati dalle imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura	Art. 16-bis, D.L. n. 124/2023	
90	Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate	Art. 13, D.L. n. 60/2024	
91	Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione	Art. 6, L. n. 36/2024	
999	Altri aiuti di Stato o aiuti <i>de minimis</i> diversi da quelli sopra elencati		

PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONI

DISTINZIONE TRA PERDITE E SVALUTAZIONI

RICORDA

- 1) NON ESISTE UNA SOVRAPPOSIZIONE DI CONCETTI TRA MONDO FISCALE E MONDO CONTABILE
- 2) ESISTE UN RICHIAMO NELL'ARTICOLO 101 CHE DEVE ESSERE ANCORA ESPLORATO ATTENTAMENTE
- 3) AGIAMO SENZA INQUINARE I DUE AMBITI, IN QUANTO IL COMPORTAMENTO CONTABILE NON DETERMINA NORMALMENTE DELLE NEGATIVITÀ FISCALI

PERDITE DEDUCIBILI PER IL TUIR

CONDIZIONI

1) SE RISULTANO DA ELEMENTI CERTI E PRECISI

- Da comprovare
- Mini crediti
- Credito prescritto
- Credito cancellato secondo OIC

2) SE IL DEBITORE È ASSOGGETTATO A PROCEDURE

LA COMPETENZA DELLA DEDUZIONE (1)

MOMENTO INIZIALE

La deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, con riferimento ai seguenti crediti:

- crediti di modesto importo scaduti di più di 6 mesi;
- crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali (interne o estere equivalenti);
- crediti vantati verso i debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure un piano attestato di risanamento.

LA COMPETENZA DELLA DEDUZIONE (2)

MOMENTO FINALE

Tuttavia, la deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (art. 101 co. 5-bis del TUIR).

DA QUANDO SI APPLICANO QUESTE REGOLE?

NB

- art. 13 c. 2 del D.Lgs. 147/2015: a partire dal periodo 2015;
- Nonostante la norma, la Cassazione attribuisce valenza interpretativa al principio (si vedano sentenza n. 15218/2021 e n. 32289/2025)

DEDUZIONE «GENERICA» E MINI CREDITI

GENERICA

DIMOSTRAZIONE DEGLI ELEMENTI CERTI E PRECISI È MOLTO DIFFICILE

- Morte del debitore
- Truffa
- Furto di identità
- Irreperibilità conclamata

**MINI
CREDITI**

IL CREDITO È CONSIDERATO DI MODESTA ENTITÀ QUANDO RISULTA DI IMPORTO NON SUPERIORE A:

- 5.000 euro, per le imprese che hanno conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100.000.000;
- 2.500 euro, per le altre imprese

DA ALMENO 6 MESI A FINE PERIODO

PRESCRIZIONE E CANCELLAZIONE

PRESCRIZIONE

NON COSÌ BANALE

- Tempistica variabile per tipo di credito
- Inerzia del creditore non è economica
- Atti interruttivi

CANCELLATO PER OIC

IL CREDITO SI CANCELLA QUANDO PERSA TITOLARITÀ GIURIDICA:

- Cessione senza regresso
- Ultimazione procedura
- Prescrizione
- Accertamento giudiziale negativo

PROCEDURE

PROCEDURA

- 1) liquidazione giudiziale;
- 2) liquidazione coatta amministrativa;
- 3) concordato preventivo;
- 4) amministrazione straordinaria;
- 5) accordi di ristrutturazione omologati (artt. 57, 60 e 61 CCII);
- 6) piano attestato di risanamento (art. 56 CCII);
- 7) procedure estere equivalenti.

MOMENTO

- 1) dalla data della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale;
- 2) dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta;
- 3) dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo;
- 4) dalla data del decreto che dispone la procedura;
- 5) dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- 6) dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese del piano;
- 7) dalla data di ammissione alla procedura estera equivalente.

CASO PRATICO: SVALUTAZIONE DEI CREDITI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

In fase di redazione del bilancio di esercizio il principio contabile OIC 15 prevede che il **fondo svalutazione crediti** debba essere determinato attraverso l'analisi dei **singoli** crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

È quindi necessario:

- **analizzare** i **singoli crediti** e determinare le **perdite presunte** per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;
- **stimare**, in base all'esperienza e a ogni altro elemento utile, le **ulteriori perdite** che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;
- **valutare** l'**andamento** degli **indici di anzianità** dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;
- considerare le **condizioni economiche** generali, di settore e di rischio Paese.

In sostanza il procedimento richiesto dagli OIC contempla sia la stima o valutazione dei crediti che la loro determinazione.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

In pratica una cosa è stimare, una cosa è determinare: tale distinzione si riflette sia in termini di contabilizzazione che di trattamento fiscale di tali poste.

In generale quindi risulta improprio considerare il fondo svalutazione crediti come riferito al solo procedimento di stima o valutazione, perché il suo utilizzo può riguardare anche crediti determinati come inesigibili ma iscritti in contropartita del fondo stesso.

Occorre quindi cercare di contemperare correttamente le soluzioni contabili, con i conseguenti riflessi fiscali.

Il fondo svalutazione crediti deve essere successivamente utilizzato in presenza di crediti inesigibili nel momento in cui tale **inesigibilità** sarà ritenuta **definitiva**, ad esempio a seguito della chiusura del fallimento, della rinuncia e della prescrizione.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Abbiamo detto che il fondo svalutazione crediti è unitario dal punto di vista contabile.

Ciò comporta che la presenza di differenti tipologie di crediti fiscali inclusi nel fondo genera problemi operativi.

La società ABC nell'esercizio X svaluta maxi-crediti per **10.000** euro e mini-crediti per **1.000** euro (su un totale di euro 101.000 iscritti in bilancio). In assenza di precedenti stanziamenti il valore complessivo del fondo a fine esercizio è pari a 11.000 euro, di cui:

- la svalutazione di 10.000 euro è deducibile nel limite dello 0,5% di 100.000, pari a 500;
- la svalutazione dei mini-crediti è **interamente** deducibile per 1.000 euro.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo svalutazione iscritto in bilancio per complessivi 11.000 euro al 31.12.X, dal punto di vista **fiscale** si può **tripartire**, in quanto è composto da:

- euro 500 deducibili forfetariamente (0,5% di 100.000)
- euro 9.500 non deducibili e quindi tassati
- euro 1.000 deducibili in quanto mini crediti.

Contabilmente la svalutazione nell'anno riduce il risultato di esercizio per euro 11.000.

Fiscalmente euro 1.500 sono deducibili mentre euro 9.500 sono oggetto di ripresa in aumento.

FONDO SVALUTAZIONE: COMPOSIZIONE

Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X

	Società ABC	valore contabile	valore fiscale			
			crediti ordinari			mini crediti
			totali	deducibili	indeducibili	deducibili
01/01/X	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0	0
31/12/X	Accantonamento esercizio (+)	11.000	10.000	500	9.500	1.000
31/12/X	Utilizzo (-)	0	0	0	0	0
31/12/X	Fondo svalutazione crediti	11.000	10.000	500	9.500	1.000

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

		CIVILE	FISCALE	
	valore dei crediti in bilancio ante svalutazioni / perdite	101.000,00	101.000,00	
RS64	svalutazioni dirette e accantonamenti esercizio precedente			
RS65	perdite su crediti		1.000,00	
RS66	differenza		0,00	RS64- RS65
RS67	svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	11.000,00	500,00	
RS68	svalutazioni e accantonamenti fine esercizio	11.000,00	500,00	
RS69	valore dei crediti in bilancio	90.000,00	100.000,00	

Fiscalmente euro 1.500 sono deducibili mentre euro 9.500 sono oggetto di ripresa in aumento.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Nell'esercizio X+1:

- la società accerta perdite su crediti per 10.200 euro conseguenti all'apertura della liquidazione giudiziale di un cliente, con relativa capienza del fondo:
- il totale dei crediti iscritti in bilancio al lordo del fondo e non considerando il credito verso il fallito è pari ad euro 150.000;

	Fondo totale	Di cui dedotto	Di cui non dedotto
31-12 anno X	11.000,00	1.500,00	9.500,00
31-12 anno X+1	- 10.200,00	- 1.500,00	- 8.700,00
	800,00	-	800,00

Fiscalmente euro 1.500 sono già stati dedotti, mentre 8.700 sono oggetto di ripresa in diminuzione.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Modello Redditi SC 2026 - Prospetto di riepilogo del fondo svalutazione crediti al 31.12.X+1

		CIVILE	FISCALE	
	valore dei crediti in bilancio ante svalutazioni / perdite	150.000,00		
RS64	svalutazioni dirette e accantonamenti esercizio precedente	11.000,00	1.500,00	
RS65	perdite su crediti		8.700,00	
RS66	differenza		-	RS64-RS65
RS67	svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	10.200,00		
RS68	svalutazioni e accantonamenti fine esercizio	800,00		
RS69	valore dei crediti in bilancio	149.200,00	150.000,00	

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

A fronte della situazione esposta, va notato che:

- I crediti, dal punto di vista fiscale, valgono 150.000 euro;
- È ammissibile la deduzione di un ulteriore 0,5% ai sensi dell'articolo 106 del Tuir
- Affinché tale deduzione possa essere operata è però necessario il transito a conto economico
- Se la società non decide – civilisticamente – di svalutare forfetariamente i crediti non potrà beneficiare nemmeno della deduzione fiscale

VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE: CASISTICHE

TRACCIABILITÀ

**RICERCARE
NELLA
CONTABILITÀ**

SPESE CON OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ	SPESE SENZA OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ
Albergo e ristorante (sostenute in Italia)	Albergo e ristorante (sostenute all'estero)
Taxi (sostenute in Italia)	Taxi (sostenute all'estero)
Noleggio con conducente (sostenute in Italia)	Noleggio con conducente (sostenute all'estero)
Imposta di soggiorno (sostenuta in Italia)	Biglietto di trasporto pubblico (es. treno, aereo, bus, tram, ecc.), ovunque sostenute
	Posteggio dell'autoveicolo (ovunque sostenute)
	Pedaggi relativi all'autoveicolo (ovunque sostenute)
	Noleggio senza conducente (ovunque sostenute)

LE SPESE NON TRACCIATE

AMBITI DIVERSI

- Dipendenti: problema già in cedolino paga
- Amministratori con compenso: problema già in cedolino paga
- Amministratori senza compenso: ricerca nella contabilità
- Spese dei professionisti: già gestito in fattura
- Spese «proprie» della società non rimborsate a terzi: ricerca nella contabilità (dal 18-06-2025)

Non previsto specifico rigo o codice in quadro RF (usiamo codice 99)

LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

DM
19-11-2018

- Nuovo vincolo della tracciabilità del pagamento
- Deduzione secondo limiti % sui ricavi

RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	,00	2	,00	3	,00
-------------	--	---	-----	---	-----	---	-----

RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	,00	2	,00	3	,00
-------------	---	---	-----	---	-----	---	-----

RICADUTE DA OIC 34 (1)

Per incrementare gli ordini la società Alfa vende 500 capi di abbigliamento a € 100 c.u. (corrispettivo € 50.000) concedendo ai clienti la possibilità di restituire i beni entro 120 giorni e ottenere il rimborso di quanto pagato; il costo unitario medio di ciascun bene è stimato in € 70.

- A chiusura bilancio la società valuta che è avvenuto verso il cliente il trasferimento dei benefici ma non anche di tutti i rischi avendo **mantenuto il rischio di reso** e pertanto deve rilevare i ricavi secondo il nuovo OIC 34.
- **Valuta tale rischio** reputando che il cliente restituisca il 5% dei prodotti ovvero **25 capi** (€ 2.500); a fronte del ricavo rilevato per € 50.000 contabilizza al 31/12/XX un **fondo rischi e oneri** per € 2.500 a decurtazione dei ricavi medesimi .

RICADUTE DA OIC 34 (2)

		31/12/XX			
C.ec. A1	Pass. B)	Ricavi delle vendite e prestazioni	a	Fondo per rischi e oneri	2.500

		31/12/XX			
Attività C16	C.ec. A2)	Attività per resi attesi	a	Variazione delle rimanenze di prodotti	1.750

RICADUTE DA OIC 34 (3)

Articolo 4-5 DM 27/6/2025 - di coordinamento disposizioni IRES e IRAP

«1. L'importo rilevato in base alla corretta applicazione del **paragrafo 28 dell'OIC 34** corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente è **ammesso in deduzione all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri**.

2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dall'articolo 109, comma 4, del TUIR.»

La relazione al DM precisa che nell'ipotesi di vendita con reso valutato per massa, **la rettifica contabile irrilevante ai fini fiscali** (in quanto qualificabile come «accantonamento») **deve necessariamente essere accompagnata dal riconoscimento della variazione delle rimanenze** ai fini IRES e IRAP e aggiunge che «nella sostanza, quindi, il costo corrispondente ai beni venduti con diritto di reso non sarà incluso nel valore del magazzino ai fini fiscali»

RICADUTE DA OIC 34 (4)

Diritto di reso valutato per masse (accantonamento indeducibile)

Nel modello Redditi/2026 non risultano righe specifiche (si ritiene appropriato il rigo RF25 → casella 3)

RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105	art. 106	
	1	2	3
	,00	,00	XXXX ,00

Diritto di reso da valutazione puntuale

La variazione del ricavo e l'iscrizione del fondo rischi e oneri (passività per rimborsi post 31/12) è fiscalmente rilevante; idem rilevanza variazione rimanenze per resi attesi

PERDITE FISCALI: REGOLE DI UTILIZZO E RIPORTO

LO SCOMPUTO PIENO

		in misura limitata	in misura piena	Ricevuta
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti 1 <input type="text" value=""/> ,00	2 80.000 ,00	3 <input type="text" value=""/> ,00)
			Perdite liquid. (art. 182 TUIR)	
			3A <input type="text" value=""/> ,00	4 <input type="text" value=""/> ,00

Articolo 84 del Tuir:

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi per l'intero ammontare, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Nessun limite di carattere temporale per l'utilizzo.

- Reddito 2025: euro 95.000
- Perdite riportabili in misura piena: euro 80.000
- Perdita utilizzabile: 80.000

LO SCOMPUTO LIMITATO

		in misura limitata	in misura piena	Ricevuta
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti ¹ 76.000 ,00	² _____,00	³ _____,00
			Perdite liquid. (art. 182 TUIR) ^{3A} _____,00	⁴ _____,00

Articolo 84 del Tuir:

la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Nessun limite di carattere temporale per l'utilizzo.

- Reddito 2025: euro 95.000
- Perdite riportabili in misura limitata: euro 80.000
- Perdita utilizzabile: $95.000 \times 80\% = 76.000$

LO SCOMPUTO FACOLTATIVO PER MINI IRES

RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti	in misura limitata	in misura piena	Ricevuta
		1	2	3	
			,00	,00	,00
				Perdite liquid. (art. 182 TUIR)	
			3A	4	
				,00	,00

In deroga alla disciplina, è prevista la facoltà per i soggetti destinatari della c.d. **IRES premiale** per il 2025 (art. 1 co. 436 - 444 della L. 30.12.2024 n. 207) di computare le perdite fiscali, relative ai periodi precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all'aliquota IRES ridotta (art. 13 co. 2 del DM 8.8.2025 e la relativa Relazione illustrativa).

In altre parole, è **ammessa la facoltà di non compensare** le perdite (riportandole ai successivi esercizi) facendo così emergere un imponibile da assoggettare all'IRES premiale al 20%.

PERDITE E PROVENTI ESENTI

La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR.

Atto di indirizzo del MEF del 22.12.2025 n. 34:

- i contributi ricevuti dalle imprese che, sulla base di specifiche disposizioni, "non concorrono a formare il reddito" non sono né proventi esenti, né proventi esclusi e pertanto non riducono l'ammontare delle perdite riportabili.
- restano deducibili le spese e gli altri componenti negativi ad essi afferenti, come si evince dalla circostanza che le norme sui contributi COVID-19 escludono la rilevanza degli stessi dal calcolo del pro-rata generale e del pro-rata relativo agli interessi passivi. L'esclusione vale per costi promiscui e costi diretti.

LO SCOMPUTO LIMITATO PER I CREDITI (1)

Le perdite possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali:

- crediti di imposta,
- ritenute alla fonte a titolo di acconto,
- versamenti in acconto,
- eccedenze di cui all'art. 80 del TUIR.

In questo modo, si vuole evitare che la società si trovi in una posizione di credito verso l'erario.

LO SCOMPUTO LIMITATO PER I CREDITI (2)

Reddito di periodo	20.000
Perdite pregresse	26.000
Crediti d'imposta, ritenute, ecc.	1.920
Perdite utilizzate	12.000 (inferiore a quanto spettante)
IRES lorda	$(20.000 - 12.000) \times 24\% = 1.920$
IRES netta	$1.920 - 1.920 = 0$
Perdite residue	14.000

PERDITE DA TRASPARENZA (1)

SRL che partecipa una SNC che realizza perdite fiscali

- Le perdite attribuite per trasparenza dalle società di persone sono utilizzabili unicamente a scomputo dei redditi attribuiti per trasparenza dalla medesima società che ha generato la perdita (art. 101 co. 6 del TUIR).
- Eliminato il limite quinquennale al riporto delle perdite, ma NON precisato se debba applicarsi il limite dell'80% del reddito successivamente imputato dalla società di persone.
- Si ritiene che il limite non si applichi, come si può evincere dal modello

PERDITE E TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

Risoluzione 16.5.2005 n. 60:

- **Da società di capitali a società di persone:**
 - le perdite sono scomutate dal reddito della società (divenuta personale)
 - le perdite sono attribuite ai soci per trasparenza
- **Da società di persone a società di capitali:**
 - le perdite maturate in capo alla società di persone sono ai soci a titolo definitivo e non possono essere trasferite alla società di capitali.

PERDITE DA LIQUIDAZIONE

Liquidazioni che hanno inizio dopo il 31-12-2024

- Le perdite pregresse, anche se anteriori all'inizio della liquidazione, possono essere portate in diminuzione dal reddito degli esercizi intermedi, determinato in via definitiva (e non più provvisoria).
- Per le liquidazioni di breve durata (non più di cinque esercizi), per le quali è prevista la deroga alla definitività del reddito, la società può rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo.

FUSIONE, SCISSIONE E CONFERIMENTO

Le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere riportate secondo i seguenti limiti:

- **«test di vitalità»:** legato all'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e all'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
- **Limite del patrimonio netto:**
 - valore da relazione giurata di stima alla data di efficacia giuridica della fusione, ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi;
 - Valore contabile risultante dall'ultimo bilancio (o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex 2501-quater c.c., senza tenere conto dei versamenti e dei conferimenti degli ultimi 24 mesi.

PERDITE E CAMBIO DI CONTROLLO (1)

Art. 84 co. 3 del TUIR:

il diritto al riporto delle perdite è precluso se, congiuntamente:

- le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi;
- nei periodi d'imposta in cui le perdite sono realizzate, viene modificata l'attività principale di fatto esercitata.

PERDITE E CAMBIO DI CONTROLLO (2)

Art. 84 co. 3 del TUIR:

Le perdite assoggettate alla suindicata limitazione sono:

- quelle risultanti al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni;
- oppure**
- quelle risultanti al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, laddove esso intervenga dopo la prima metà del medesimo periodo d'imposta.

PERDITE E CAMBIO DI CONTROLLO (3)

Art. 84 co. 3-bis del TUIR consente il riporto:

- al superamento del c.d. «test di vitalità»;
- per un importo non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite alla data di riferimento delle perdite stesse (alternativa tra relazione di stima giurata e PN contabile)

LIMITE QUANTITATIVO	RELAZIONE GIURATA	DATI CONTABILI
Patrimonio netto	Valore economico	Valore contabile
Riduzione dei versamenti e dei conferimenti "antecedenti"	Doppio della somma dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi	Somma dei versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi

ISA E CONCORDATO (primi cenni)

Provvedimento 27 febbraio 2026



Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2025



Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione



Approvazione di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo

173 MODELLI ISA

Modulistica ISA

4 DOCUMENTI

- **2 Agricoltura**
- **60 Servizi**
- **51 Commercio**
- **23 Professionisti**
- **37 Manifatture**

- **Istruzioni parte generale +
Tabella 1 – Istruz. parte generale**
- **Istruzioni quadro A (dati strutturali)**
- **Istruzioni quadro F (dati contabili imprese)**
- **Istruzioni quadro H (dati contabili
professionisti)**

MODIFICHE ATECO 2025

CODICE ATECO	DESCRIZIONE ATECO	ISA P.I 2024	ISA P.I. 2025
47.11.01	Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari surgelati	DM01U	EM01A
47.11.02	Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi	DM01U	EM01A
47.21.01	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca	DM01U	EM01B
47.21.02	Commercio al dettaglio di frutta e verdura secca e conservata	DM01U	EM01B
47.23.00	Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi	DM01U	EM01C
47.25.00	Commercio al dettaglio di bevande	DM01U	EM01A
47.27.10	Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari	DM01U	EM01A
47.27.20	Commercio al dettaglio di caffè	DM01U	EM01A
47.27.30	Commercio al dettaglio di integratori alimentari e prodotti dietetici	DM01U	EM01A
47.27.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.	DM01U	EM01A
47.79.31	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento di seconda mano	EM87U	FM05U
47.79.32	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria di seconda mano	EM87U	FM15A
55.20.52	Servizi di alloggio in aziende ittiche	DG44U	EG02U
56.11.92	Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche	DG36U	EG02U
86.10.00	Attività ospedaliera	EG11U	EG57U
86.10.00	Attività ospedaliera	EG11U	EK10U
86.92.00	Trasporto di pazienti in ambulanza	EG11U	EK19U

Eliminazione variabili dai modelli ISA



**Lavoro
dipendente a
tempo pieno o a
tempo parziale**



28 ISA

AGGIORNAMENTO QUADRO H

DECRETO LEGGE 17 GIUGNO 2025 N. 84 – Art. 54 - Reddito lavoro autonomo

2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) **rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;**
- c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.

2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono **redditi di capitale.**))

3-ter. (Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono **redditi diversi.**

Aggiornamento Istruzioni Quadro H

– nel **rigo Ho2**, l'importo corrispondente a quanto indicato nel **rigo RE2**, del quadro RE del modello REDDITI (per quanto riguarda il modello REDDITI PF, il riferimento è alla **colonna 2** del **rigo RE2**). In particolare, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero ad eccezione delle spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 3, del TUIR). Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti o, ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Non concorrono, inoltre, a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

- rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54, comma 2, lett. b), del TUIR);
- riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi (art. 54, comma 2, lett. c), del TUIR).

Le spese sopra elencate non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nell'art. 54-ter del TUIR.

In deroga a quanto previsto all'art. 54, comma 2, lett. B), del TUIR le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (art. 54, comma 2-bis, del TUIR).

– nel **rigo Ho3**, l'importo corrispondente a quanto indicato nel **rigo RE3**, del quadro RE del modello REDDITI.

In particolare, va indicato l'ammontare di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale diversi da quelli indicati nel rigo Ho2, ad eccezione degli interessi e altri proventi finanziari di cui al capo III del TUIR, percepiti nell'esercizio di arti e professioni (art. 54, comma 3-bis del TUIR).

ISA – Aggiornamenti normativi

DLGS n. 192 del 13 dicembre 2024

Art. 92 comma 6 del TUIR

*[...](6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. **Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.**)*

Art. 93 comma 6 del TUIR

*((6. **In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito.**)*

La variazione delle rimanenze ai fini ISA costituisce reddito tassabile e in quanto tale entra nel calcolo del “ricavo dichiarato” ai fini ISA

Aggiornamento Istruzioni Quadro F

		Modello p.i. 2025
CONTO ECONOMICO		
CE1	Ricavi dichiarati	F01 + (F02-F02col2) + F07 - F06

- nel **rigo Fo6**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
- nel **rigo Fo7**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);

ATTENZIONE

Per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 93 del TUIR dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, si precisa che nei righi Fo6 e Fo7 non deve essere indicato l'importo delle opere, forniture e servizi derivante dalla valutazione delle rimanenze al costo e dall'imputazione dei corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili (articolo 93 comma 6 TUIR). Tale importo è da indicare ai righi Fo8 e Fo9.

- nel **rigo Fo8**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale, **comprese quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi**;
- nel **rigo Fo9**, il valore delle rimanenze finali relative a:
 - 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR), **comprese quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi**;
 - 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR);

ATTENZIONE

Per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 92 del TUIR dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, si precisa che nei righi Fo8 e Fo9 non deve essere indicato l'importo delle opere, forniture e servizi calcolato in base alla percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili (articolo 92 comma 6 TUIR). Tale importo è da indicare ai righi Fo6 e Fo7.

CHIARIMENTI AGGIUNTIVI ISTRUZIONI CPB (1/3)

- ❑ Rigo P02 (*assenza di cause di esclusione*): per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda

- ❑ Precisazione sulla revoca
 - ✓ nel caso si intenda modificare una comunicazione di adesione in precedenza inviata, si potrà inviare, nei termini per l'adesione al CPB, una nuova comunicazione di adesione senza necessità di revocare la precedente

CHIARIMENTI AGGIUNTIVI ISTRUZIONI CPB (2/3)

- Paragrafi aggiuntivi: descrizione delle modalità di:
 - ✓ comunicazione dell'adesione al CPB
 - in via autonoma con il Frontespizio di Redditi (codice «1 – Adesione» casella *Comunicazione CPB*)
 - congiuntamente a ISA/Redditi

 - ✓ comunicazione della revoca del CPB
 - in via autonoma con il Frontespizio di Redditi (codice «2 – Revoca» casella *Comunicazione CPB*)
 - in fase di invio di Redditi (codice «3 – Revoca con flusso dichiarativo» casella *Comunicazione CPB*)

CHIARIMENTI AGGIUNTIVI ISTRUZIONI CPB (3/3)

❑ Esempi utilizzo codice «3 – Revoca con flusso dichiarativo»

- **società di capitali** che ha aderito ma intende **revocare** il CPB avendo rilevato la presenza di una **causa di esclusione** dall'applicazione degli ISA per il p.i. 2025:
 - casella *Comunicazione CPB* con il codice *3 – Revoca con flusso dichiarativo*
 - casella del rigo RF1, colonna 2 (*ISA: cause di esclusione*) con il codice relativo alla causa di esclusione rilevata

- **contribuente PF** che ha **2 adesioni al CPB** (reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo) e intenda **revocare solo** l'adesione prestata per il lavoro autonomo:
 - casella *Comunicazione CPB* con il codice *3 – Revoca con flusso dichiarativo*
 - modelli ISA relativi alle due tipologie reddituali, congiuntamente al modello CPB relativo al reddito di impresa

MODALITÀ DI ADESIONE

❑ In via **AUTONOMA** con il solo **FRONTESPIZIO** di **REDDITI** (codice 1)




+

TIPO DI DICHIARAZIONE


Quadro VO	Quadro AC	ISA	Comunicaz. CPB	IRES premiale	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini
			1						

SOCIETÀ O ENTE



Denominazione

L'invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2026 con il modello CPB 2026/2027 ha natura **non** dichiarativa, ma **esclusivamente di comunicazione dell'adesione alla proposta di CPB** per i periodi d'imposta 2026 e 2027



❑ **CONGIUNTAMENTE** a **REDDITI** e **ISA**

+

+

MODALITÀ DI REVOCA

□ In via AUTONOMA con il solo FRONTESPIZIO di REDDITI (codice 2)

CPB
2026/2027
Concordato preventivo biennale

CODICE FISCALE

genzia entrate

TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro VO, Quadro AC, ISA, **Comunicaz. CPB**, IRES premiale, Consolidato, Trasparenza, Trust, Addizionali IRES

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

Codice ISA
Codice attività
Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)

Modello CPB coi **solli campi** Codice ISA, Codice attività e Tipologia di reddito (1= impresa; 2= lavoro autonomo)

L'invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2026 con il modello CPB 2026/2027 ha natura **non** dichiarativa, ma **esclusivamente di comunicazione di revoca della proposta di CPB** per i periodi d'imposta 2026 e 2027

□ CONGIUNTAMENTE a REDDITI (e ISA) - codice 3 nel FRONTESPIZIO

TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro VO, Quadro AC, ISA, **Comunicaz. CPB**, IRES premiale, Consolidato, Trasparenza, Trust, Addizionali IRES, Correttiva nei termini

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

REDDITI 2026

ISA

NB: con tale modalità **sono revocate tutte le comunicazioni di adesione in precedenza inviate**

SOGGETTI CHE HANNO ADERITO

Determinano il reddito effettivo nei relativi quadri
(RE-RG-RF-LM)

Compilano quadro CP

Effettuano i versamenti

SRL CON CPB 2024/2025 CON SOSTITUTIVA



QUADRO P		Dati contabili	
Concordato Preventivo Biennale	P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	,00
	P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	,00

QUADRO P		Proposta CPB	
Concordato Preventivo Biennale	P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
	P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
	P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
	P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00

SRL CON CPB 2024/2025 CON SOSTITUTIVA

1) Calcolo imponibile e imposta sostitutiva

Se perdita → non compilare

SEZIONE I Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)		Reddito concordato		Reddito ante CPB rettificato		Imponibile	
CP1	Impresa	1	P07 mod CPB ,00	2	P04 mod CPB ,00	3	1 - 2 ,00
		Aliquota	IRES premiale non spettante	Imposta		Comma 1-bis	
		4	4A	5	3 x 4 ,00	6	
		10/12/15 % ←					
CP3	Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1		Imposta art. 20-bis comma 1 2	,00	Imponibile art. 20-bis comma 1-bis 3	,00
				IRES premiale non spettante 4	,00	Imposta art. 20-bis comma 1-bis 5	,00
CP4	Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1		Imposta art. 20-bis comma 1 2	,00	Imponibile art. 20-bis comma 1-bis 3	,00
				IRES premiale non spettante 4	,00	Imposta art. 20-bis comma 1-bis 5	,00
CP5	Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1		Imposta art. 20-bis comma 1 2	,00	Imponibile art. 20-bis comma 1-bis 3	,00
				IRES premiale non spettante 4	,00	Imposta art. 20-bis comma 1-bis 5	,00

Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, l'importo dell'imposta sostitutiva non va indicato nel quadro RX in quanto è versato pro quota dai singoli soci

In caso di partecipazione in soggetti trasparenti

SRL CON CPB 2024/2025 CON SOSTITUTIVA

Qualora l'importo di colonna 3 sia superiore ad 85.000 euro, nella casella «**Comma 1-bis**» va indicato:

- il **codice 1**, dai contribuenti che, avendo esercitato l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, a decorrere dal 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, applicano le disposizioni previste dall'art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto CPB. In tal caso, le aliquote dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 1 dell'art. 20-bis del decreto CPB, si applicano nei limiti dell'imponibile di colonna 3 non superiore a 85.000 euro e l'eccedenza è assoggettata all'imposta sostitutiva nella misura prevista dall'art. 77 del TUIR, ossia del 24 per cento (oppure del 20 per cento in caso di applicazione dell'agevolazione c.d. "IRES premiale"). In caso di società in trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) o di trust trasparenti l'eccedenza superiore a 85.000 euro è attribuita ai soci o beneficiari che determineranno l'imposta sostitutiva applicando l'aliquota prevista dall'art. 11, comma 1, lettera c), del TUIR, ossia del 43 per cento, per i soci o beneficiari assoggettati all'IRPEF e l'aliquota prevista dall'art. 77 del TUIR, ossia del 24 per cento, per i soci o beneficiari assoggettati all'IRES;
- il **codice 2**, dai contribuenti che hanno esercitato l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 in data anteriore al 13 giugno 2025, o che l'hanno esercitata per il biennio 2024 – 2025, per i quali non si applicano le disposizioni previste dal comma 1-bis del citato art. 20-bis. In tal caso le aliquote dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 1 dell'art. 20-bis, si applicano sul totale imponibile di colonna 3.

SRL CON CPB 2024/2025 CON SOSTITUTIVA

Qualora il contribuente si trovi nella situazione descritta con il codice 1 di cui alla casella "Comma 1-bis" ed applichi l'agevolazione c.d. «IRES premiale», nella **colonna 4A** del **rigo CP1** va indicato l'eventuale importo dell'agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 7 agosto 2025. Tale importo va sommato all'imposta sostitutiva dovuta nella colonna 5.

SRL CON CPB 2024/2025 CON SOSTITUTIVA

- 2) Indicazione variazioni 2025 al reddito concordato
- 3) Determinazione reddito concordato netto

Se da trasparenti in CPB → reddito concordato

SEZIONE II Reddito d'impresa concordato ad imposizione	CP6	Variazioni art. 16, comma 1, lett. a), b) e b-bis)	Plusvalenze 1	,00	Sopravv. attive 2	,00 (di cui	Redditi IRES premiale 2A	,00	Redditi da partecipazione 3	,00
			Utili distribuiti 4	,00	Perdite su crediti 7	,00	Minusvalenze 5	,00	Sopravv. passive 6	,00
							Perdite da partecipazione 8	,00	Maggioraz. costo del lavoro 9	,00
	CP7	Reddito d'impresa	Reddito concordato	P07 - CP1 col. 3	,00	Variazioni 2	,00	Reddito minimo 3	,00	
			Soglia CPB 4	,00	Reddito concordato rettificato 5	1 + 2	,00	Perdita non compensata 6	5 - (1 + 2)	,00

Somma soglie minime da società trasparenti partecipate

Se > 0

Da società di comodo trasparenti partecipate

SRL CON CPB 2024/2025 – CON SOSTITUTIVA

3) Indicazione reddito effettivo

SEZIONE IV Reddito effettivo	CP10	Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito effettivo quadro RH	Reddito complessivo effettivo	Perdite non compensate effettive
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	1 + 2 ,00

4) Indicazione eventuale causa di cessazione / decadenza (in questo caso non va compilata la sezione II)

SEZIONE V Cessazione o decadenza	CP11	Cessazione	Decadenza	Fine primo periodo d'imposta
		1	2	3 giorno mese anno

**Data di fine del primo periodo d'imposta del biennio
per il quale si è verificata la causa di decadenza**

SRL CON CPB 2024/2025 CON SOSTITUTIVA

Esempio

Reddito ante CPB = 80.000

Reddito ante CPB rettificato = 82.000

Reddito effettivo 2025 = 90.000

Voto ISA anno 2023 = 9

Dividendi in entrata 2025 da Srl = 100.000 (incassati)

Minusvalenze 2025 = 1.000

Reddito concordato = 98.000

SEZIONE I		Reddito concordato		Reddito ante CPB rettificato		Imponibile						
Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)	CP1	Impresa	1	98.000	,00	2	82.000	,00	3	16.000	,00	
			4	10 %		4A		,00	5	1.600	,00	6
	CP3	Trasparenza fiscale	1			2		,00	3		,00	
		Codice fiscale				4		,00	5		,00	
						Imponibile art. 20-bis comma 1-bis						
						Imposta art. 20-bis comma 1-bis						
						IRES premiale non spettante						
	RX38	Imposta sostitutiva di cui al quadro CP - Sez. I	1	1.600	,00	3		,00				
			4		,00							

SRL CON CPB 2024/2025 CON SOSTITUTIVA

SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a), b) e b-bis)	Plusvalenze	1		,00	Sopravv. attive	2		,00	(di cui	2A		,00)	Redditi IRES premiale	3		,00	Redditi da partecipazione							
		Utili distribuiti	4	5.000	,00	Minusvalenze	5	1.000	,00	Sopravv. passive	6		,00	Perdite su crediti	7		,00	Perdite da partecipazione	8		,00	Maggioraz. costo del lavoro	9		,00	
		Reddito concordato	1	82.000	,00	Variazioni	2	4.000	,00	Reddito minimo	3		,00	Soglia CPB	4		,00	Reddito concordato rettificato	5	86.000	,00	Perdite non compensate	6		,00	
		Reddito d'impresa	CP7																							
		SEZIONE IV Reddito effettivo	CP10	Reddito/perdita effettivo quadro RF	1	90.000	,00	Reddito effettivo quadro RH	2		,00	Reddito complessivo effettivo	3	90.000	,00	Perdite non compensate effettive	4		,00							

QUADRO CP MODELLO SP

- Utilizzato da SP che hanno aderito dal 2025 al CPB
- Stessa logica modello SC
- Sezione I da compilare in caso di opzione per imposta sostitutiva

Se perdita → non compilare

		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	
SEZIONE I Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)	CP1 Impresa	P07 Mod mod CPB ,00	P04 mod CPB ,00	1 - 2	,00
		Aliquota 4 %	IRES premiale non spettante 4A ,00	Imposta 5	Comma 1-bis 6
		10/12/15 %		3 x 4	,00
CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1		Imposta art. 20-bis comma 1 2	Imponibile art. 20-bis comma 1-bis 3	
			,00	,00	
			IRES premiale non spettante 4	Imposta art. 20-bis comma 1-bis 5	
			,00	,00	
CP4 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1		Imposta art. 20-bis comma 1 2	Imponibile art. 20-bis comma 1-bis 3	
			,00	,00	
			IRES premiale non spettante 4	Imposta art. 20-bis comma 1-bis 5	
			,00	,00	

Non va riportata in RX perché versata pro quota dai soci

In caso di partecipazione in soggetti trasparenti

Metodologia CPB ISA

per la definizione della Proposta concordataria

CPB contribuenti ISA

Base imponibile **CPB**
(IRPEF o IRES e IRAP)
dati dichiarati p.i. 2025



Eventuali **maggiori**
componenti
redditali

Storia reddituale del
contribuente nell'ultimo
triennio



Riferimenti reddituali
minimi settoriali



Proiezioni PIL



1- Basi imponibili CPB

In termini generali, il Concordato Preventivo Biennale prevede la formulazione di una proposta, per i periodi d'imposta 2026 e 2027, relativamente a due basi imponibili:

- reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
- valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le basi imponibili saranno considerate al netto delle componenti straordinarie (plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze), della maggiorazione del costo del lavoro e delle perdite fiscali pregresse, determinando una corrispondente variazione del reddito concordato.

La definizione del valore della produzione netta concordataria verrà definita sulla base di quanto previsto per il reddito rilevante ai fini delle imposte dirette.

2 - Eventuali maggiori componenti reddituali

Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, attraverso lo strumento di compliance ISA in fase di dichiarazione 2026, verrà effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nel p.i. 2025.

La stima del grado di affidabilità, oltre al livello dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito, richiede sia una preventiva analisi delle relazioni tra dati di natura contabile e/o elementi di carattere strutturale, sia la comparazione di omologhe informazioni desunte da diversi modelli di dichiarazione, ovvero, attraverso il sistema informativo della fiscalità ai fini ISA.

2 - Eventuali maggiori componenti reddituali

Per coloro che non ottengono la piena affidabilità fiscale, per la determinazione della proposta CPB, si distinguono due elementi valutativi strettamente connessi alla tipologia degli indicatori elementari:

- 1) **migliorabili direttamente** attraverso le ulteriori componenti positive;
- 2) **migliorabili indirettamente** attraverso l'utilizzo combinato di indicatori consentendo una rivalutazione per addivenire alla quantificazione indiretta della quota aggiuntiva di reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria.

2 - Eventuali maggiori componenti reddituali

Indicatori migliorabili direttamente

Es. Ricavi per addetto.

Nel CPB viene preso a riferimento il valore dell'ammontare dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della piena affidabilità fiscale come indicato dall'applicativo ISA

Indicatori migliorabili indirettamente

Es. Durata delle scorte.

Massimizzare la valutazione di affidabilità della gestione del magazzino attraverso l'individuazione di un corrispondente maggior costo del venduto e per la produzione di servizi. Sulla base della funzione di stima relativa all'indicatore elementare di affidabilità *Valore aggiunto per addetto* viene stimato il maggior valore aggiunto, relativo al suddetto incremento del costo del venduto e per la produzione di servizi, determinando quindi una quota aggiuntiva di reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria.

2 - Eventuali maggiori componenti reddituali

Una volta applicato tale meccanismo di rivalutazione per tutti gli indicatori elementari per i quali il contribuente non risulti pienamente affidabile, la maggiore stima risultante viene moltiplicata per un coefficiente *benchmark* dato dal valore modale di riferimento della distribuzione osservata nel settore ottenuta dal rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e quello stimato dei contribuenti pienamente affidabili.

Tale ultimo passaggio deriva dalla considerazione che i contribuenti pienamente affidabili dichiarano naturalmente un valore aggiunto maggiore del corrispondente valore medio (atteso) stimato di riferimento, determinato sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascun contribuente nonché di quelle osservate nel settore in cui opera, e pertanto occorre tener conto di tale comportamento nella determinazione della proposta.

3 – Storia Reddittuale del contribuente

Tra gli elementi che concorrono alla determinazione della proposta concordataria si considera l'analisi della redditività del contribuente nei periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione (p.i. 2025), qualora disponibili, in analogia con l'impianto metodologico degli ISA valorizzando in tal modo quanto già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, viene analizzato l'andamento del reddito operativo realizzato dal contribuente nell'esercizio dell'attività economica derivante dalla gestione caratteristica della stessa nelle ultime tre annualità, compresa quella oggetto di dichiarazione.

Il rapporto tra il reddito operativo dell'anno di applicazione e la suddetta media determina un coefficiente di rivalutazione della base concordataria definita fino al passo precedente.

4 – Riferimenti reddituali minimi settoriali


Tale passaggio metodologico prende spunto da quanto già previsto ai fini del calcolo del contributo IVS (Invalidità Vecchiaia e Superstiti) dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che prevede l'individuazione di un livello minimo retributivo per il versamento dei contributi minimi sulla base del minimale giornaliero di retribuzione utilizzato per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio.

Individuazione di un parametro di rivalutazione costituito dal *livello di redditività minimo settoriale* previsto sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dalle medesime imprese ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata.

Se la proposta di CPB per l'attività economica esercitata dal contribuente risulti inferiore al livello settoriale di riferimento della spesa di lavoro dipendente, la medesima proposta sarà determinata da tale valore minimo.

4 – Riferimenti reddituali minimi settoriali

A titolo esemplificativo si riporta la distribuzione della spesa media dichiarata per dipendente dei contribuenti ISA che operano in uno specifico settore economico ISA con almeno un dipendente a tempo pieno:



È possibile individuare il parametro di rivalutazione pari a 17.806 € che rappresenta il primo quartile della distribuzione osservata (26.579 €) al netto dei contributi previdenziali.

5 – Proiezioni macroeconomiche

Alla luce delle informazioni a disposizione per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale, la base della proposta determinata a seguito dei passi precedentemente descritti viene rivalutata attraverso l'utilizzo delle proiezioni macroeconomiche disponibili.

In prima istanza si sta considerando come parametro di proiezione la previsione macroeconomica di crescita del PIL ossia per il periodo di imposta 2026 attualmente pari al 2,7% e per il 2027 pari al 2,5%.

Adeguamento della proposta di concordato

Viene prevista la possibilità di adeguare la proposta tenendo conto di eventuali segnalazioni di possibili eventi straordinari.

A tal fine, i redditi e il valore della produzione netta, individuati dalla metodologia approvata, possono subire una riduzione per il primo anno di applicazione nelle seguenti misure:

1. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni
2. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni
3. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Le riduzioni percentuali indicate vengono determinate automaticamente dal software applicativo del CPB, utilizzando i dati forniti dal contribuente.

Misure per graduare la proposta di concordato

Infine, sono previste specifiche misure finalizzate a graduare, nell'arco del biennio, la proposta di concordato.

In tal senso, si stabilisce che **l'eventuale incremento di reddito individuato per il primo anno di concordato** rispetto a quanto dichiarato nel periodo d'imposta di riferimento venga considerato nella misura del 50 per cento.

Anche in questa circostanza, la riduzione del 50% per il primo periodo d'imposta del biennio viene effettuata automaticamente dal software applicativo del CPB, senza che sia richiesta alcuna azione aggiuntiva da parte del contribuente.

Misure per graduare la proposta di concordato

La proposta di reddito concordato non può eccedere il **corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente** a quelli cui si riferisce la proposta della misura:

- a) del **10%** se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a **10**;
- b) del **15%** se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 9 ma inferiore a 10**;
- c) del **25%** se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 8 ma inferiore a 9**.

Laddove la proposta risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali la limitazione non trova applicazione.

La disposizione si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive

Ulteriore misura per graduare la proposta di concordato

Per quanto riguarda l'evoluzione della metodologia utilizzata per determinare la proposta concordataria, si sta valutando l'introduzione di meccanismi che prevedano un percorso più graduale grazie alle informazioni aggiuntive derivanti dalle precedenti applicazioni dell'istituto.


In tale ottica, una soluzione potenzialmente adottabile consiste nel considerare l'impiego dei dati relativi alle maggiori richieste accettate dai contribuenti che hanno aderito all'istituto, in sostituzione dei dati relativi alle ulteriori componenti positive dichiarate dagli stessi contribuenti al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, così da contenere l'eccedenza massima della proposta.

Nel caso in cui la soluzione prospettata risulti condivisa si proverà a verificarne la realizzabilità anche compatibilmente con le tempistiche entro cui deve essere avviata la campagna di adesione al CPB.

Adesioni al Concordato


Contribuenti ISA nei periodi d'imposta 2024 e 2025

Adesioni al Concordato Contribuenti ISA nei periodi d'imposta 2024 e 2025



Dati provvisori – elaborazioni basate sui dati rilevati entro i termini dichiarativi delle due campagne dichiarative di riferimento

Adesioni al Concordato Contribuenti ISA nei periodi d'imposta 2024 e 2025



Dati provvisori – elaborazioni basate sui dati rilevati entro i termini dichiarativi delle due campagne dichiarative di riferimento